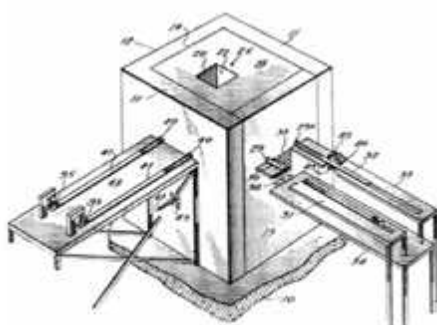


CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
MANTOVA

GUIDA AL DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO PER

INVENZIONI INDUSTRIALI

A



**ORARIO DI RICEZIONE ATTI:
9.00 - 12.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ**

Previo appuntamento contattando l'ufficio ai seguenti recapiti:

Dott. ELISA LUCCHINI
Dott. ILARIA BELLELLI

0376/234342
0376/234369

Email: brevetti@mn.camcom.it

Fax: 0376/234429

Sito web: www.mn.camcom.gov.it

CHE COS'E' UN BREVETTO

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto:

- **le invenzioni industriali;**

CHE COS'E' UN'INVENZIONE INDUSTRIALE

Per **invenzione** si intende l'individuazione di una soluzione funzionale di un bisogno ovvero la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Perché un'invenzione sia brevettabile, (R.D. 29/6/39, n.1127), deve possedere alcuni requisiti:

REQUISITI PER LA BREVETTABILITA'

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

- **novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- **attività inventiva:** il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;
- **applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- **liceità:** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Non sono peraltro considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

Ogni domanda per invenzione deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge (art. 4 - R.D. 1127/39) ad un periodo di segretezza di 18 mesi; in cui 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato.

Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

Durata ed effetti

Il brevetto di invenzione ha la durata di 20 anni dalla data in cui viene depositato.

Nullità

Il brevetto è nullo se:

- è privo dei requisiti richiesti;
- rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
- la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
- l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

Decadenza:

- non vengono corrisposte le tasse entro i termini;
- il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

COME SI OTTIENE LA REGISTRAZIONE

Per ottenere la registrazione occorre presentare, personalmente o a mezzo mandatario, presso le Camere di Commercio, ovvero a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, domanda redatta su apposito modulo (MODULO A), in lingua italiana, in cinque copie dattiloscritte o direttamente compilate a computer.

Qualora il numero dei richiedenti, gli inventori designati ovvero il numero delle priorità, non possa essere contenuto nel modulo principale A, si dovranno utilizzare i "fogli aggiuntivi modulo A" da compilare con le medesime regole generali.

Quindi:

- **modulo A in cinque esemplari**
- (eventuale) aggiunta modulo A (sempre in 5 esemplari) allorché vi siano:
 - più di 2 richiedenti;
 - più di 4 inventori designati;
 - più di 2 priorità.

Alla domanda dovranno essere **allegati**:

- Il **riassunto** dell'invenzione, firmato dal richiedente o dal suo mandatario in ogni pagina (1 esemplare);
- **descrizione** (1 esemplare), firmata dal richiedente o dal suo mandatario in ogni pagina; di essa, se allegata in versione italiana, può essere allegata anche la traduzione in lingua inglese;
- **rivendicazioni** (1 esemplare) siglate dal richiedente o dal suo mandatario in ogni pagina in originale;

(i tre documenti devono essere allegati in modo autonomo).

- **traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni**, firmata dal richiedente o dal suo mandatario in ogni pagina;
- **tavole dei disegni** illustrative del trovato (1 esemplare) siglate dal richiedente o dal suo mandatario in ogni pagina in originale;
- **documenti di priorità** con traduzione in lingua italiana solo se nella domanda viene rivendicato il diritto di priorità di un primo deposito effettuato all'estero;
- n. **1 marca da bollo da € 16,00** qualora l'interessato desideri copia autentica del modulo A avente effetto legale
- **attestazione del versamento dei diritti** secondo gli importi sotto riportati sul c/c postale n. 668004 intestato a: "AGENZIA delle ENTRATE – Centro Operativo di Pescara", con l'indicazione della causale del versamento;

- eventuale **lettera di incarico**, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (con marca da bollo da € 16,00);
- **Euro 40,00 in contanti per diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio. Se il depositante intende ricevere copia conforme del verbale di deposito, dovrà versare, inoltre, euro 3,00 per l'autentica dell'atto.**

Riassunto

Il riassunto, che ha solo fini d'informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo d'applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Qualora sia necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla domanda.

Alla fine del riassunto, deve essere fatto un cenno sommario dell'invenzione, ampliando quanto risulta dal titolo della medesima ed una breve esposizione dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione è compilata. (non devono essere presenti disegni).

Descrizione (vedi anche fac simile)

La descrizione dell'invenzione deve essere scritta a macchina o a computer in colore nero su carta bianca nel formato 21 x 30, su una sola facciata, con la stessa spaziatura e marginatura della carta bollata.

I fogli, con non più di 25 righe di scrittura, devono essere numerati progressivamente e siglati dal richiedente o dal mandatario.

Sull'ultimo foglio di descrizione (quello relativo alle rivendicazioni) deve essere apposta la firma per esteso.

Sigle e firme devono risultare in originale.

La descrizione, corretta e tecnicamente appropriata, deve riportare nell'intestazione il titolo corrispondente al suo oggetto (quindi non di fantasia), nonché nome e cognome o ragione sociale e nazionalità del richiedente, oltre al nome e cognome dell'inventore.

La descrizione dell'invenzione deve essere sufficientemente chiara e completa perché un esperto del settore possa attuare l'invenzione e deve concludersi con una o più rivendicazione redatte su foglio a parte.

Il testo della descrizione può contenere formule chimiche, matematiche o grafiche ma non disegni.

FAC-SIMILE DELLA DESCRIZIONE DI INVENZIONE INDUSTRIALE

Descrizione dell'invenzione industriale dal titolo _____

a nome di (o della ditta) _____

di nazionalità _____ residente (o con sede) in _____

via _____ n _____

inventore designato: _____

depositata il _____ n _____

DESCRIZIONE

RIVENDICAZIONI (su pagina nuova)

- 1) _____

- 2) _____

Data ____/____/____

Firma del richiedente _____

Rivendicazioni

Definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione.

Consistono in una elencazione, per punti separati e numerati, delle parti essenziali e nuove dell'invenzione. Ogni punto (o rivendicazione) deve riferirsi ad una sola di tali parti.

La caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta; il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza.

Le rivendicazioni devono essere indicate con numeri arabi progressivi.

Traduzione in Inglese delle rivendicazioni

Oltre alla versione in lingua italiana il richiedente e/o il suo mandatario è tenuto a depositare la traduzione in inglese delle rivendicazioni, per consentire lo svolgimento della ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Il richiedente può riservarsi di inviarla entro i due mesi successivi alla data di deposito.

Nel caso non si presenti la traduzione e non sia stata indicata la riserva di deposito, il richiedente è soggetto al pagamento della tassa di ricerca di € 200,00. Conseguentemente la traduzione sarà effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Disegni

I disegni devono essere eseguiti con inchiostro di colore nero e indelebile oppure stampati, con esclusione di qualsiasi tinta o colore, su fogli di carta bianca resistente e non brillante, nel formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno cm. 2 su ogni lato. Sono ammesse le riproduzioni in fotocopia con firma in originale.

Le tavole di disegno (che possono contenere più figure numerate), eseguite in maniera professionale, non devono contenere alcuna spiegazione o legenda ad eccezione delle indicazioni necessarie alla comprensione.

Possono essere inseriti eventuali numeri o lettere per contraddistinguere le varie parti dell'invenzione che devono trovare riscontro nel testo della descrizione.

Ogni tavola deve essere firmata in originale dal richiedente o dal mandatario e numerata progressivamente.

I documenti (riassunto, descrizione, rivendicazioni,...) sopra indicati devono essere depositati separati l'uno dall'altro.

Le pagine dei singoli documenti devono essere numerate progressivamente (iniziando dal numero 1) e firmate dal richiedente o dal suo mandatario.

Devono essere scritti a macchina o a computer in colore nero su carta bianca nel formato 21 x 30, su una sola facciata, con la stessa spaziatura e marginatura della carta bollata.
Sigle e firme devono risultare in originale.

COSTI PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI.

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Il *Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 02/04/2007 – pubblicato su G.U. n. 81 del 06/04/2007* ha reintrodotto con **decorrenza 21 aprile 2007** i diritti sui brevetti per invenzione industriale, per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa, nei modi e termini previsti nel decreto stesso.

L'importo delle tasse, calcolato secondo la tabella sotto indicata, deve essere versato a favore di: **AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA C/C N. 00668004**, utilizzando un bollettino di c/c postale indicando quale causale, “domanda per Invenzione Industriale”.

<i>Diritti sui brevetti per invenzione industriale in formato cartaceo da versare all'atto del deposito del brevetto e VALEVOLE PER I PRIMI 4 ANNI</i>	IMPORTI
Se la descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagg.	€ 120,00
Se la descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno superano le 10 pagg. ma non 20 pagg.	€ 160,00
Se la descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagg. ma non 50 pagg.	€ 400,00
Se la descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagg.	€ 600,00
Per ogni rivendicazione oltre la decima	€ 45,00
Per la ricerca di anteriorità – solo in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni	€ 200,00

Se la descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno sono <u>in formato elettronico</u>	€ 50,00
--	---------

I diritti dovuti per il deposito si calcolano sommando il numero delle pagine della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e delle tavole .

I diritti, per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno, da versare anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda di brevetto, sono le seguenti:

Tassa per mantenere in vita il brevetto	IMPORTI
Quinto anno	€ 60,00
Sesto anno	€ 90,00
Settimo anno	€ 120,00
Ottavo anno	€ 170,00
Nono anno	€ 200,00
Decimo anno	€ 230,00
Undicesimo anno	€ 310,00
Dodicesimo anno	€ 410,00
Tredicesimo anno	€ 530,00
Quattordicesimo anno	€ 600,00
Quindicesimo anno e successivi fino al 20°	€ 650,00
Per il ritardo del pagamento (entro il semestre) la relativa tassa deve essere maggiorata di	€ 100,00

Le attestazioni di versamento delle tasse annuali devono portare nella causale l'indicazione del N° di brevetto o, in sua mancanza, del N° di domanda, la data di deposito e l'annualità cui si riferiscono.

Le attestazioni di versamento devono essere consegnate ad un Ufficio Brevetti.

Diritti di segreteria

- **per deposito con modello cartaceo** l'importo varia secondo i seguenti casi:
 - **Euro 43.00** (di cui Euro 40.00 per diritto di deposito + Euro 3.00 per copia autentica), nel caso in cui il richiedente desideri una copia autentica
 - **Euro 40.00** se non si desidera la copia autentica.
- **per deposito telematico**
 - **Euro 15.00** da decurtare dal credito prepagato per gli utenti TELEMACO.

Marche da bollo

- 1 marca da bollo da Euro 16,00 qualora l'interessato desideri copia autentica del modulo A avente effetto legale
- 1 marca da bollo da Euro 16,00 da applicare sull'eventuale lettera di incarico.

IMPORTANTE

I depositi di brevetti presso le Camere di Commercio possono essere effettuati, **previo appuntamento, dalle ore 9 alle ore 12 di ciascun giorno lavorativo**, escluso il sabato, ai sensi del D.M. 25/09/1972.

RICORSI

A seguito del rifiuto della registrazione del brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si può inoltrare ricorso all'apposita Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.

DEPOSITO CONTEMPORANEO DI DOMANDA DI INVENZIONE E MODELLO DI UTILITA'

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.

Poiché l'ottenimento di un brevetto esclude l'altro per legge chiaramente indicare l'intenzione operando come segue:

- effettuare una domanda di INVENZIONE COMPLETA avendo cura di annotare nel campo ANNOTAZIONI SPECIALI la dizione “*si presenta contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità n. ... depositata presso ... , ai sensi dell'art. 4 R.D. 1411/40*”.
- presentare contestualmente la domanda di brevetto per modello di utilità (modulo U) senza allegati.